Milano, 19 giugno 2020

Attilio Fontana

Presidente Regione Lombardia

[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

[segreteria\_presidente@regione.lombardia.it](mailto:segreteria_presidente@regione.lombardia.it)

Giulio Gallera

Assessore al Welfare

Regione Lombardia

[welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

[giulio\_gallera@regione.lombardia.it](mailto:giulio_gallera@regione.lombardia.it)

Stefano Bolognini

Assessore Politiche Sociali, Abitative, Disabilità

[politichesociali\_abitative@pec.regione.lombardia.it](mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it)

[stefano\_bolognini@regione.lombardia.it](mailto:stefano_bolognini@regione.lombardia.it)

Marco Trivelli

Direttore Generale Assessorato Welfare

Giovanni Daverio

Direttore Politiche, Sociali, Abitative. Disabilità

Spett.le Regione Lombardia,

con la presente si intende evidenziare che quanto stabilito dalla Vostra del 17/6/2020 Prot. G1.2020.0023340 avente ad oggetto *Indicazioni attuative dgr XI/3182/2020 “Determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020”* attraverso la quale è stato disposto di recepire le indicazioni del DL Rilancio e, conseguentemente, liquidare agli erogatori privati accreditati e a contratto a titolo di acconto il 90% del budget anziché il 95% come invece previsto dalla dgr 2672/19 e dalla dgr 3182/20 è in evidente contrasto con le previsioni dello stesso DL Rilancio richiamato in premessa.

Infatti, l’art. 4 comma 5 del D.L. 19/5/2020 n. 14 – oltre a scontare la necessaria successiva conversione in legge – è applicabile alle “*strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie*”, anche “*in funzione della rimodulazione o sospensione delle attività di ricovero  e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse  quelle  erogate in regime di libera professione intramuraria*”.

È di tutta evidenza che tale norma non sia riferibile alle strutture sociosanitarie residenziali, la cui attività non è mai stata sospesa o rimodulata.

Confidando che si sia trattato di mero errore materiale Vi invitiamo a voler provvedere alla rettifica del provvedimento in autotutela.

Cordiali saluti.

**AGESPI – AIOP - ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE WELFARE LOMBARDIA - ANASTE**

**ANFFAS LOMBARDIA - ARIS - ARLEA - UNEBA LOMBARDIA**